

ALLEGATO "A" al Rep. n. 23698/13861

STATUTO "A&T 2000 S.P.A."

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - CARATTERISTICHE ED OGGETTO - DURATA

Art. 1 * DENOMINAZIONE

E' costituita una Società per Azioni, denominata

"A&T 2000 S.P.A."

La società è a totale capitale pubblico, secondo il modello previsto dalla legge. Essa è derivata dalla trasformazione del Consorzio "A & T 2000 - Servizi Comunali Associati", con sede in Codroipo, già iscritto col C.F. 02047620303 nel Registro delle Imprese di Udine; trasformazione attuata ai sensi dell'art. 35, comma 8, L. 28.12.2001 N.448 e successive modificazioni, con procedura semplificata ai sensi dell'art.115 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 35, comma 12, della L. 28.12.2001 n. 448 e ulteriori successive modifiche ed integrazioni, in particolare art. 14 del D.L. n. 269 del 30.09.2003 convertito in Legge n. 326 del 24.11.2003.

La società opera in regime di continuità, ai sensi delle citate norme, nella gestione dei servizi pubblici che ad essa risultano affidati dagli Enti Pubblici soci.

Art. 2 * SEDE SOCIALE

1. La società ha sede legale in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese.

2. La società, in base alle norme di legge in materia, può deliberare il trasferimento della sede nel territorio anche di altro Comune della Regione Friuli Venezia Giulia e può creare, modificare, sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località.

Art. 3 * CARATTERISTICHE ED OGGETTO SOCIALE

1. La società opera nell'ambito della raccolta, recupero, trasporto, spazzamento, trattamento e smaltimento finale di ogni tipologia di rifiuto, traendone ogni utilità e/o valorizzazione possibile, in conformità alle leggi vigenti, in esecuzione di incarichi conferiti dagli Enti Pubblici soci per attività costituenti servizi pubblici locali, ovvero anche da terzi, siano questi Enti Pubblici o meno, per attività in libero mercato concorrenziale.

In tali ambiti operativi e nel rispetto delle norme di legge:

a) la Società pone a disposizione dei soggetti gestori di impianti e dotazioni tecniche, nonché dei soggetti erogatori dei servizi:

gli impianti e le dotazioni tecniche di proprietà della Società stessa, nonché quelli di proprietà degli Enti Pubblici soci e di cui la Società abbia la disponibilità a gestire.

La Società, peraltro, potrà gestire direttamente gli impianti e le dotazioni tecniche di proprietà della Società stessa, nonché Impianti e Dotazioni di proprietà degli Enti Pubblici soci e di cui essa abbia la disponibilità;

b) la Società svolge il compito, affidato alla Società stessa dagli Enti Pubblici soci, di espletare le gare ad evidenza pubblica per l'individuazione dei soggetti incaricati dell'erogazione dei servizi.

Quando la Società non gestisca direttamente gli impianti e le dotazioni tecniche di proprietà della stessa, nonché impianti e dotazioni di proprietà degli Enti Pubblici soci e di cui essa abbia la disponibilità, la Società svolge altresì il compito di espletare le gare ad evidenza pubblica per l'individuazione dei soggetti incaricati della gestione industriale degli impianti e dotazioni stessi;

c) la Società potrà avvalersi di ogni tecnologia e modalità di svolgimento, in rapporto con ogni categoria di soggetti pubblici e/o privati, in base ad appalti, affidamenti, convenzioni, e/o attraverso ogni altra modalità di rapporto, compatibilmente con la normativa vigente.

2. Negli ambiti operativi di cui al precedente comma 1, tenuto conto di quanto sopra previsto ed in ogni caso per quanto consentito e secondo modalità di svolgimento compatibili con la normativa di legge tempo per tempo vigente, la Società ha per oggetto le attività di:

a) promozione, coordinamento ed attuazione di interventi e servizi per la tutela, la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento a suolo, sottosuolo e acque, con modalità integrate con i restanti presidi e servizi del territorio e compiere in genere altre attività ed interventi in materia di rifiuti, in tutte le forme, fasi e processi che a livello comunale e/o intercomunale possano conseguire migliori condizioni di economicità, efficienza ed efficacia;

b) programmare la raccolta differenziata e indifferenziata dei rifiuti, nonché la loro commercializzazione o idonea innocuizzazione e l'acquisto, la distribuzione, l'installazione e la manutenzione di macchine, attrezzature e materiali di consumo per l'esercizio dei servizi rientranti nei propri ambiti operativi;

c) procedere a smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, nonché di biomasse, di rifiuti speciali (inclusi i pericolosi), a mezzo dei processi previsti o consentiti dalla legge, quali, a titolo meramente esemplificativo: riciclaggio, compostaggio, incenerimento ed interrimento sanitario, applicazione di tecniche di trattamento di rifiuti specifici, ivi compresi i fanghi provenienti da impianti di depurazione delle acque di fognatura, e quant'altro; il tutto con recupero di energia-calore o meno e qualsiasi altra forma di valorizzazione energetica;

d) costruzione e gestione di impianti infrastrutturali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo ecopiazze, termovalorizzatori, impianti di compostaggio e di gestori anerobici, impianti di depurazione e trattamento acque in genere, nonché

di dotazioni ed attrezzature mobili, per l'esercizio dei servizi rientranti nei propri ambiti operativi;

e) prestazioni di servizi e svolgimento di attività di carattere accessorio in settori connessi, complementari od affini a quelli indicati ai precedenti punti da "a" a "d".

3. La Società può operare coerentemente con i precedenti commi 1 e 2 anche con riferimento ad altri servizi di rilevanza economica richiesti dagli Enti soci, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- manutenzione del verde;

- gestione e valorizzazione di fonti energetiche.

4. La Società, compatibilmente con la normativa vigente, può operare altresì nei settori dei servizi privi di rilevanza economica e delle attività a favore degli Enti Pubblici.

5. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al modello "in house providing", la società può partecipare ad enti, a società, consorzi o società consortili (o associazioni in partecipazione), nonché a reti di impresa, o concedere in appalto a terzi le attività ed i settori connessi o complementari ai servizi indicati nel comma precedente del presente articolo.

6. Nei limiti consentiti dall'ordinamento, la società può svolgere servizi pubblici anche presso Enti Pubblici non soci ed inoltre attività ad essa richieste da altri soggetti pubblici o privati. Tenuto conto dell'ambito geografico in cui la società opera e delle prospettive di collaborazione extra - frontiera con paesi aderenti all'Unione Europea, la società - nei limiti e con le modalità previsti dalla legge - potrà operare anche in ambito internazionale.

7. Nei limiti consentiti dall'ordinamento, e ove ne venga dimostrata la convenienza anche sotto il profilo dell'integrazione territoriale e funzionale, la società può, anche mediante partecipazione in imprese, enti, società, consorzi o altre entità associative, svolgere attività di produzione e commercializzazione di beni nella misura strettamente funzionale allo svolgimento delle attività rientranti nell'oggetto sociale ovvero assumere, direttamente o indirettamente, interessenze in attività accessorie, collaterali, affini e complementari rispetto agli scopi sociali.

8. Oltre l'ottanta per cento, ovvero altra misura prevista dalle norme di legge e regolamentari, dei ricavi della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati "in house" dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

In ogni caso la Società non persegue interessi contrari a quelli degli Enti soci.

9. La società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificamente applicabili alle società cosiddette "in house providing"; la Società può affidare direttamente prestazioni agli Enti soci ed a società "in house" controllate congiuntamente dagli stessi, nonché, se consentito dalla legge, anche a società a partecipazione mista, pubblica e privata, cui partecipi.

10. Nei limiti consentiti dall'ordinamento, la società potrà svolgere servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e marketing, prestare avalli, fidejussioni, effettuare finanziamenti sotto qualsiasi forma.

11. La Società si informa a criteri di efficienza, efficacia ed economicità nel gestire la titolarità, i servizi e le attività di cui ai precedenti commi del presente articolo.

12. La Società può compiere, per il raggiungimento dei propri fini ed esclusa ogni forma di attività nei confronti del pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e del D.Lgs. n. 58/1998 e loro modificazioni ed integrazioni e di ogni altra norma di legge in materia: operazioni immobiliari, industriali, finanziarie e mobiliari, incluse la prestazione di garanzie, la partecipazione in altri Enti, Società, Consorzi o altre forme associative conformi alla legge, la costituzione di Società dalla stessa controllate o partecipate con oggetto analogo o correlato al proprio.

13. Gli scopi e l'oggetto sociale della Società vengono inoltre perseguiti nel rispetto delle previsioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attraverso l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme alla normativa vigente.

La società adotta in tal senso anche un Codice Etico, che allinea gli scopi e l'oggetto sociale ai principi espressi nel citato Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

La Società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, ed opera nel rispetto dell'applicabile normativa pubblicistica in materia di prevenzione della corruzione.

14. La Società, in quanto gestisca attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, adotta sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

Art. 4 * DURATA

1. La durata della Società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050).

2. L'Assemblea straordinaria può prorogare tale durata e/o sciogliere anticipatamente la Società.

3. Lo scioglimento avviene per le cause previste dalle leggi

vigenti.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE - SOCI - OBBLIGAZIONI

Art. 5 * CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è con efficacia 1 (uno) giugno 2024 (duemilaventiquattro) di Euro 1.056.039,00 (unmilione cinquantaseimilatrentanove virgola zero centesimi) ed è suddiviso in azioni nominative del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero centesimi) ciascuna. Le azioni possono non essere materialmente emesse.

Per miglior pubblicizzazione, si evidenzia che l'Assemblea Straordinaria del 30 novembre 2021, ha deliberato l'aumento, da Euro 1.020.181,00 (unmilione ventimila centoottantuno virgola zero centesimi) a Euro 1.270.181,00 (unmilione duecentosettantamila centoottantuno virgola zero centesimi), scindibile, per l'importo differenziale di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero centesimi) offerto in opzione ai soci ai sensi dell'art.2441 c.c. e, in caso di mancato esercizio di diritti di opzione e prelazione da parte dei soci, offerto a Comuni ed Enti locali anche non soci alle seguenti condizioni:

- il prezzo unitario di emissione delle nuove azioni è di Euro 7,23 (sette virgola ventitre centesimi) cadauna, pari al valore nominale unitario di Euro 1,00 (uno virgola zero centesimi) più Euro 6,23 (sei virgola ventitre centesimi) a titolo di sovrapprezzo;

- il diritto di opzione, così come i diritti di prelazione e di sottoscrizione dell' inoptato, sono limitati, per cui ogni Comune o soggetto pubblico socio - storico, nuovo o futuro - venga a raggiungere il possesso di un numero di azioni proporzionale al numero dei propri abitanti, e precisamente in ragione al massimo di 5,10 (cinque virgola dieci) azioni per abitante;

- termine per la sottoscrizione dell'aumento e dei versamenti conseguentemente dovuti: entro la data del 30 novembre 2026;

- applicazione dell'art. 2439, c. 2 c.c., con efficacia dal giorno 1 (uno) giugno di ogni anno per le sottoscrizioni raccolte nel periodo dal 1° (primo) dicembre al 31 (trentuno) maggio precedente e dal giorno 1° (primo) dicembre di ogni anno per le sottoscrizioni raccolte nel periodo dal 1 (uno) giugno al 30 (trenta) novembre precedente, sicchè l'aumento scindibile acquisterà efficacia progressivamente nei suddetti termini senza dover attendere la scadenza del termine finale del 30 novembre 2026;

- delega all'Organo Amministrativo per curare tutte le pratiche e gli adempimenti in ordine all'esecuzione dell'aumento, in particolare provvedendo al deposito presso il Registro delle Imprese di cui all'art. 2444 c.c.

Si rende perciò evidente che, dalla data del 1 (uno) giugno 2024 (duemilaventiquattro) e fino al 30 (trenta) novembre 2026

(duemilaventisei), potranno essere sottoscritte, con le modalità della suddetta delibera, ancora numero 214.142 (duecentoquattordicimilacentoquarantadue) azioni.

2. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia e fatte salve, in ogni caso, le condizioni di cui all'art. 7 del presente statuto.

3. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dall'organo amministrativo nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto della legge e delle eventuali deliberazioni assembleari o dell'Organo medesimo.

4. A carico dei Soci in ritardo con i versamenti, di cui al precedente comma 3, decorre l'interesse legale; al caso del socio moroso si applicano: la procedura di diffida, la vendita delle sue azioni, il diritto di preferenza degli altri Soci nell'acquisto ai sensi di legge.

Art. 6 * CARATTERISTICHE DELLE AZIONI E DIRITTI DEI SOCI

1. Ogni azione è nominativa, indivisibile, trasferibile a norma di legge, salvi i vincoli stabiliti dalla legge stessa o, in conformità ad essa, dal presente statuto.

Ogni azione attribuisce ai titolari diritti uguali in misura proporzionale al valore della stessa.

2. La qualità di Socio comporta di per sé piena e assoluta adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi societari legalmente adottate, anche anteriormente all'acquisizione di tale qualità da parte del nuovo socio.

3. Ogni Socio intestatario di azioni dispone di voti in proporzione al valore delle azioni di cui è titolare, anche nel caso di pegno, usufrutto o altro vincolo a favore di terzi sulle sue azioni.

4. In sede di aumento del capitale sociale ai Soci spettano i diritti di opzione e di prelazione a norma di legge.

5. Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione assembleare di aumento di capitale approvata con la maggioranza di cui all'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla legge.

In tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso dalla Società a norma dell'art. 2437 del Codice Civile.

Art. 7 * REQUISITO DEL TOTALE CAPITALE PUBBLICO

1. La società è a totale capitale pubblico ai sensi delle norme di legge in materia.

2. Di conseguenza e per tutta la durata della società, il 100% (cento per cento) del capitale sociale dovrà sempre appartenere a Comuni o ad altri Enti Pubblici.

3. L'ammissione di nuovi Soci è, comunque, subordinata a

specifica deliberazione di gradimento dell'Assemblea ordinaria, salvo quanto previsto al successivo art. 31.

4. L'ingresso di altri Soci potrà anche avvenire a seguito di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione per i Soci in essere, ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e 5 C.C., e fatta salva l'osservanza delle altre norme di legge.

Art. 8 * FINANZIAMENTI DEI SOCI

1. I Soci detentori di almeno il 2% (due per cento) del Capitale sociale, e che siano iscritti a Libro Soci da almeno tre mesi, possono finanziare la Società ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 385/1993 e delle correlate delibere CICR, salve norme integrative e modificative con diritto alla restituzione delle somme.

Tali finanziamenti possono essere non proporzionali alle partecipazioni detenute da ciascun Socio e si intendono non onerosi salvo patto contrario espresso, nel qual caso si applicherà il tasso di interesse legale.

Art. 9 * TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

1. Qualora - ove consentito dalla legge - un Socio intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie azioni o i diritti di opzione (in caso di aumento di capitale sociale), dovrà previamente, a mezzo di lettera raccomandata A.R., comunicare all'Organo Amministrativo: l'entità di quanto sarebbe oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, il nome del potenziale acquirente e i termini temporali della stipula dell'atto traslativo, in maniera che l'Organo Amministrativo stesso possa convocare l'Assemblea ordinaria ai fini del gradimento di cui al precedente art. 7, comma 3.

2. Con il termine "trasferire", di cui al comma precedente, si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) sulle azioni o sui diritti di opzione.

3. In caso di costituzione dei diritti di pegno o di usufrutto, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno o rispettivamente al nudo proprietario. Essi sono obbligati pertanto a mantenerlo su di sé e non possono trasferirlo al soggetto che riceve il pegno o l'usufrutto, al quale la società non riconosce il diritto di voto.

4. L'Organo Amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, provvederà:

a) ad informare, a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata od altro mezzo di comunicazione che ne garantisca il ricevimento, da inviare al domicilio risultante dal libro soci, allegando la comunicazione ricevuta, tutti i soci iscritti in tale libro da almeno 60 (sessanta) giorni prima della ricezione da parte dell'Organo Amministrativo della comunicazione del socio aspirante "venditore";

b) convocare l'Assemblea ordinaria nell'intervallo di tempo compreso tra 15 (quindici) e 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione dell'avviso, per la deliberazione di gradimento di cui all'art. 7, comma 3.

L'Assemblea delibera sul gradimento con le maggioranze previste all'art. 18 del presente statuto senza tener conto della partecipazione del socio alienante.

5. Nel caso in cui l'Assemblea ordinaria deliberi il gradimento di cui al precedente comma, i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla deliberazione assembleare, debbono manifestare - a mezzo raccomandata A.R. indirizzata all'Organo Amministrativo, la propria incondizionata volontà all'acquisto di tutte le azioni o dei diritti di opzione offerti in vendita.

6. L'Organo Amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione, al socio venditore, ed a tutti gli altri soci, per mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata od altro mezzo di comunicazione che ne garantisca il ricevimento, delle proposte di acquisto in prelazione pervenute.

7. La prelazione dovrà essere esercitata su tutte le azioni in vendita. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni in vendita sarà attribuito ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società anteriore all'esercizio della prelazione.

8. Qualora nessun Socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le quote saranno liberamente trasferibili.

9. I Soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro 60 (sessanta) giorni dalla sua determinazione salvo diverso accordo.

10. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei Soci dichiarerà di non essere d'accordo sul prezzo e nel caso di trasferimento a titolo gratuito, avrà comunque diritto di acquistare le azioni o i diritti di opzione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito con procedura di arbitraggio secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Udine.

11. Il Socio offerente ha il diritto di rinunciare alla cessione, il cui corrispettivo sia stato fissato dalla Camera Arbitrale di Udine, dandone comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata od altro mezzo di comunicazione che ne garantisca il ricevimento, all'organo amministrativo, entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla comunicazione della Camera Arbitrale stessa, pena la decadenza della facoltà di revoca. In tal caso le spese di valutazione saranno a carico esclusivo del rinunciante.

12. Anche i Soci aventi diritto alla prelazione hanno la possibilità, nell'ipotesi di cui al comma precedente, di ri-

nunciare all'acquisto, dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata od altro mezzo di comunicazione che ne garantisca il ricevimento all'organo amministrativo entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla comunicazione della Camera Arbitrale. In tal caso, ove tutti i soci aventi diritto alla prelazione abbiano rinunciato all'acquisto, le spese di valutazione saranno a carico dei rinuncianti ed il Socio offerente sarà libero di trasferire le proprie azioni, alle condizioni indicate nell'offerta di cui al primo comma.

13. Qualora, tuttavia, il Socio offerente non trasferisca le proprie azioni entro 180 (centottanta) giorni dal momento in cui è divenuto libero di effettuarne il trasferimento a terzi, esso, in caso di nuovo trasferimento, deve nuovamente offrirle agli altri Soci ai sensi dei precedenti commi.

14. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

15. Qualora non sia stata rispettata la procedura di cui ai superiori commi del presente articolo, il terzo cessionario non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti inerenti alle azioni o ai diritti di opzione e non potrà trasferirli con effetto verso la Società a soggetti diversi dagli altri soci.

16. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni nei confronti della Società è in ogni caso subordinata all'accertamento, da parte dell'Organo Amministrativo, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità, da parte di Enti Pubblici, delle quote di cui all'art. 7, comma 2, nonché dell'insussistenza di eventuali vincoli di inalienabilità.

Art. 10 * DOMICILIO DEI SOCI

1. Il domicilio dei Soci, per quanto riguarda i rapporti con la Società, è quello risultante dall'apposito Libro sociale.

2. Per essere opponibili alla Società, le successive variazioni di domicilio dei Soci devono essere comunicate alla stessa con lettera raccomandata A.R.. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

3. Nel libro soci saranno indicati altresì numeri telefonici, fax, indirizzi di posta elettronica, certificata o meno, recapiti rilevanti agli effetti del presente statuto.

Art. 11 * OBBLIGAZIONI

1. La Società può emettere obbligazioni, sia nominative che al portatore, anche convertibili in azioni, con decisione dell'Assemblea dei soci adottata in conformità alle norme di legge vigenti.

Art. 12 * ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Amministratore Unico ovvero in alternativa il Consiglio di Amministrazione, e il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

Titolo III

ASSEMBLEE

Art. 13 * ASSEMBLEE

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie, a norma di legge.

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti o non intervenuti.

2. Esse possono essere convocate anche fuori dalla sede legale, purché nell'ambito territoriale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine potrà essere elevato a 180 (centottanta) giorni ai sensi dell'art. 2364 secondo comma del Codice Civile, nei casi ivi previsti.

Art. 14 * CONVOCAZIONE E LUOGO DI RIUNIONE

1. La convocazione, da parte dell'Organo Amministrativo, avviene mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata o altri mezzi (quali fax, posta elettronica certificata, ecc.) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza. I sistemi di convocazione diversi dalla raccomandata A.R. potranno essere adottati nei confronti di quei soci che avranno comunicato di essere in possesso dei mezzi recettori del messaggio e purché i loro specifici indirizzi siano riportati nel libro soci.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione e ulteriore terza convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti si sia legalmente costituita. Le Assemblee in seconda o ulteriore terza convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima o precedente convocazione andata deserta. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per l'assemblea successiva alla seconda.

4. Sia l'Assemblea di seconda convocazione che quella, eventuale, di ulteriore terza convocazione non possono tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di prima o di precedente convocazione.

5. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa

comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli Organi amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Ai fini della totalitarietà dell'assemblea è necessario che gli Amministratori ed i Sindaci assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione, da conservarsi agli atti della Società, da cui risulti che essi siano stati informati della riunione assembleare.

Delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti degli Organi amministrativi e di controllo non presenti.

6. L'assemblea può essere tenuta anche mediante videoconferenza o con altri sistemi di telecomunicazione. In tal caso l'assemblea potrà svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare sarà necessario che:

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi considerare quale luogo di svolgimento della seduta quello ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante;
- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 15 * PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

1. Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Ogni azione dà diritto ad un voto.

2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare a mezzo di delega, rilasciata anche con semplice lettera, ai sensi dell'art. 2372 c.c.

3. Il rappresentante legale delle persone giuridiche socie partecipa all'Assemblea dimostrando la sua qualifica.

4. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti, la validità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea, nonché di regolare lo svolgimento dei lavori e le modalità di votazione che comunque saranno a voto palese, accertare e proclamare i risultati delle vota-

zioni.

5. Il Presidente della seduta, col consenso dell'Assemblea, può ammettere all'Assemblea stessa dipendenti della Società o consulenti esterni, al solo fine di fornire specifiche notizie a coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Art. 16 * PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato o dalla persona eletta dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

2. Su designazione del Presidente, l'Assemblea nomina col voto della maggioranza dei presenti, un segretario scelto anche tra coloro ai quali non spetta il diritto di voto. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio, per previsione di legge o quando ritenuto opportuno dal Presidente.

Art. 17 * VERBALI della SEDUTA ASSEMBLEARE

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in apposito verbale redatto a norma di legge, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, o dal Notaio, e trascritte in apposito libro sociale.

Art. 18 * ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio;

2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale ed il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

3) determina il compenso di ciascuno degli amministratori e dei sindaci, nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni ex art. 2364 C.C. per il compimento dei seguenti atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti:

- piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, da approvarsi di norma entro il 31 gennaio di ciascun esercizio, i quali contengono gli obiettivi da perseguire con l'"in house providing", anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;

- gli acquisti di carattere straordinario, aventi ad oggetto beni immobili, destinati ad avere significativa incidenza sulle dotazioni patrimoniali della società (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: macchinari; impianti; terreni da destinare ad aree di trasferimento), non ricompresi nei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari già approvati;

- i criteri di definizione della struttura organizzativa;

6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

2. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soggetti ai quali spetta il diritto di voto che rappresentino almeno la metà del Capitale Sociale e, in seconda ed eventuale terza convocazione, qualunque sia la parte di Capitale rappresentata dai soggetti intervenuti.

3. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda ed eventuale terza convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di Capitale rappresentata dai Soci intervenuti.

4. Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia alla o che transige sull'azione di responsabilità degli Amministratori se consta il voto contrario di almeno un quinto del Capitale sociale.

Art. 19 * ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale; in seconda ed eventuale terza convocazione, con la presenza di tanti Soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.

3. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale; in seconda ed eventuale terza convocazione delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

4. Ai sensi dell'art. 2369, comma 5, del C.C., è peraltro necessario, anche in seconda ed eventuale terza convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni ivi previste.

5. L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate comunque con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 31 del presente statuto.

Titolo IV

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 20 * COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA ED INCOMPATIBILITA'

1. La Società è amministrata, secondo le determinazioni dell'Assemblea ordinaria che li nomina, da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre e fino ad un massimo di cinque membri, anche non soci, avuto riguardo ai criteri che assicurino l'equilibrio

tra i generi, ai sensi degli articoli 1 e 3 della Legge 12 luglio 2011 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè avuto riguardo ad ogni altra legge in materia; la nomina del Consiglio di Amministrazione, in luogo di quella dell'Amministratore Unico, avviene con delibera assembleare motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

I componenti dell'Organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente.

I dipendenti degli Enti soci non possono essere Amministratori della Società.

2. La durata della carica degli Amministratori della Società non può essere superiore a tre esercizi. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'Organo Amministrativo che abbia raggiunto la scadenza del proprio mandato, e non sia stato sostituito, compie nei quarantacinque giorni successivi esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.

3. Non possono ricoprire cariche di amministratore coloro che si trovino nelle situazioni di ineleggibilità e decadenza, incompatibilità ed inconfiribilità previste dalla vigente normativa pubblicistica e civilistica.

4. In caso di Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la sopravvenienza di una delle cause che comporti la loro decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione dello stesso va resa al Vice Presidente.

Se detta decadenza riguarda l'Amministratore Unico, la comunicazione della stessa va resa al Collegio Sindacale.

Art. 21 * NOMINE E SOSTITUZIONI

1. L'Amministratore Unico, ovvero il Presidente della Società ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, sono eletti dall'Assemblea ordinaria, previa determinazione da parte di quest'ultima del numero degli stessi.

2. Gli Amministratori sono rieleggibili.

3. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, qualora, nel corso dell'esercizio, venga a mancare un Amministratore per un qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. L'Amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria, che dovrà procedere alla sua eventuale conferma nell'ufficio, o alla nomina di altro Amministratore; sia in caso di conferma, sia di nomina di altro, la durata in carica è pari al periodo in cui avrebbe

dovuto rimanere nell'ufficio l'Amministratore sostituito.

4. Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a mancare anticipatamente e contemporaneamente la maggioranza degli Amministratori, si riterrà automaticamente decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale dovrà immediatamente convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo. Il Collegio Sindacale può nel frattempo compiere atti di ordinaria amministrazione.

5. L'Assemblea sceglie tra i membri del Consiglio di Amministrazione un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento; la carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, anche esterno al Consiglio.

Art. 22 * CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE, QUORUM DELIBERATIVO, VERBALIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. LIBRO DELLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO.

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito territoriale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione o dal Collegio Sindacale.

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano.

3. La convocazione è obbligatoria quando la richieda almeno un terzo degli Amministratori in carica e, in tal caso, decorsi inutilmente sette giorni dalla richiesta, la convocazione potrà essere effettuata direttamente dagli Amministratori richiedenti.

4. La convocazione deve essere effettuata con lettera raccomandata, o via telefax, o per posta elettronica, o altri mezzi che garantiscano il ricevimento della comunicazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'elenco (ordine del giorno) delle materie da trattare, da recapitare a ciascun consigliere e a ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata telegraficamente, o via telefax, o per posta elettronica, o altri mezzi che garantiscano il ricevimento della comunicazione, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

5. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgi-

mento ed accerta i risultati delle votazioni.

7. Il Consiglio di Amministrazione si ritiene validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e i componenti effettivi del Collegio Sindacale; fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga di essere sufficientemente informato.

8. Se nominato, alle adunanze partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale.

9. Ogni consigliere dispone di un voto e non può farsi rappresentare.

10. In mancanza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente ed, in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano d'età.

11. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

12. Delle deliberazioni del Consiglio si redige adeguato verbale, sull'apposito libro, sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal segretario della seduta.

13. Il verbale delle Sedute del Consiglio di Amministrazione deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) l'identità dei presenti;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni;
- d) l'identificazione dei voti fra: favorevoli e dissenzienti e degli astenuti;
- e) il testo della deliberazione assunta;
- f) su eventuale richiesta degli Amministratori le loro dichiarazioni pertinenti i punti all'ordine del giorno sui quali desiderano verbalizzazione.

14. Ove lo prescriba la legge e pure in ogni caso in cui l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un Notaio designato dall'Organo stesso.

15. Il Consiglio può approvare un proprio regolamento per il suo funzionamento.

16. Le riunioni potranno tenersi anche mediante videoconferenza o altri sistemi di telecomunicazione. In tali casi si osserveranno, per quanto possibile, le medesime modalità previste per le assemblee dal precedente art. 14.

17. In caso di nomina di Amministratore Unico, le determinazioni di quest'ultimo vengono riportate su apposito Libro.

Art. 23 * POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione sono investiti in via esclusiva dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con conferimento di tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservate all'Assemblea e

tenendo conto di quanto al successivo art. 26.

2. In conformità agli indirizzi dell'Assemblea, l'Organo Amministrativo predispone gli eventuali opportuni strumenti per l'informazione dell'utenza; cura, nelle forme più convenienti, l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi ed alle attività forniti dalla Società; promuove periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine ai servizi erogati e sul livello di gradimento delle prestazioni stesse.

3. A ciascuno degli amministratori può essere attribuito un compenso ed un rimborso spese annuale fissato dall'Assemblea, nel rispetto della normativa in materia. Essi hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. Vigè in ogni caso il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Art. 24 * AMMINISTRATORI DELEGATI

1. Il Consiglio di Amministrazione, ove consentito dalla legge e quando lo ritenga opportuno e determinandone, ai sensi dell'art. 2381 c.c., i poteri ed i limiti, può provvedere all'attribuzione di deleghe di gestione a uno o più amministratori, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Art. 25 * POTERI DI FIRMA E RAPPRESENTANZA LEGALE

1. Spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale della Società con firma libera, nel secondo caso per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio. All'Amministratore Delegato, ove nominato, compete la rappresentanza legale della società nei limiti dei poteri conferiti.

2. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuovono e resistono ad azioni giudiziarie in qualunque grado e tipo di giurisdizione, in Italia e all'estero; promuovono arbitrati e resistono a domande di arbitrato, sia rituale che libero; presentano esposti, denunce, querele in sede penale; propongono ricorsi, gravami ordinari e straordinari, nonché istanze intese ad ottenere provvedimenti di urgenza e cautelari; rinunciano agli atti del giudizio ed accettano rinunce; rimettono querele e transigono controversie, sia in sede giudiziale che stragiudiziale; conferiscono all'uopo i necessari mandati o procure alle liti; nominano procuratori e mandatari in genere, fissandone i poteri.

3. L'Organo amministrativo può rilasciare anche a dipendenti della società o ad altri terzi Procure speciali, per singoli atti o categorie di atti, conferendo loro gli opportuni poteri di rappresentanza.

4. Qualora sia nominato il Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le funzioni di quest'ultimo sono esercitate dal Vice Presidente.

La firma da parte del Vice Presidente di un qualsiasi atto

costituisce prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 26 * DIRETTORE GENERALE ED ALTRI RAPPRESENTANTI

1. L'Organo Amministrativo può, determinando se del caso opportune linee di coordinamento con le deleghe eventualmente attribuite a componenti del Consiglio di Amministrazione, assumere un Direttore in possesso di laurea in discipline tecniche e/o economiche e/o giuridiche, di provate competenze professionali e dotato delle necessarie capacità manageriali e tecniche nelle attività che costituiscono l'oggetto sociale, conferendogli un mandato non superiore a cinque anni, rinnovabile, identificando la tipologia contrattuale intercorrente tra lo stesso e la Società.

Le deleghe di responsabilità ed i poteri di firma del Direttore saranno fissati dall'Organo Amministrativo.

Spetta inoltre all'Organo Amministrativo individuare le modalità di sostituzione del Direttore in caso di assenza, impedimento del medesimo o di vacanza del posto e definire le cause di revoca o risoluzione del rapporto con il direttore stesso.

2. Per singoli atti od affari, la rappresentanza, temporanea e limitata a tali atti ed affari, della Società può essere conferita ad altre persone, disgiuntamente o congiuntamente, con procura speciale, su delibera dell'Organo Amministrativo che stabilisce altresì la remunerazione.

Titolo V

ORGANO DI REVISIONE E DIRITTI DI CONTROLLO DEI SOCI

Art. 27 * COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio Sindacale, designandone il Presidente. Esso è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti aventi i requisiti previsti dalla legge, nei cui confronti non ostino cause di ineleggibilità e decadenza, avuto riguardo ai criteri che assicurino l'equilibrio tra i generi, ai sensi degli articoli 1 e 3 della Legge 12 luglio 2011 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Collegio Sindacale osserva i doveri ed esercita le funzioni nonchè i poteri stabiliti dalla legge.

3. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per la approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

4. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con delibera motivata dell'Assemblea ordinaria. La delibera di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

5. L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai Sindaci, nel rispetto della normativa pubblicistica in materia.

6. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni e all'uopo viene convocato dal suo Presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'a-

dunanza a ciascun Sindaco effettivo e nei casi di urgenza almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso di convocazione può essere inviato con qualsiasi sistema di comunicazione (telefax, posta elettronica, ecc.) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

7. Le riunioni del Collegio Sindacale sono comunque validamente costituite qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri effettivi del Collegio stesso.

8. Le riunioni potranno tenersi anche mediante videoconferenza o altri sistemi di telecomunicazione. In tali casi si osserveranno, per quanto possibile, le medesime modalità previste per le assemblee dal precedente art. 14.

9. La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale; essa è obbligatoriamente svolta da un revisore o da una società di revisione legale, la cui nomina e la cui determinazione del compenso sono di competenza dell'Assemblea.

10. I componenti degli organi di cui al presente articolo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente.

Art. 28 * DIRITTI DI CONTROLLO DEGLI ENTI PUBBLICI SOCI

1. Il presente articolo dello statuto individua le forme di controllo esercitate congiuntamente dagli Enti Pubblici soci nei confronti della società e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto i soci e la società.

2. I soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi di legge, esercitando un'influenza determinante sugli obiettivi strategici, sulle decisioni significative della società, sulla nomina degli organi sociali, come stabilito dal presente statuto nonché secondo le modalità previste dalla legge.

3. Il Coordinamento dei soci è organo comune a tutti i soci. Esso è sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la società ed i soci, e di controllo dei soci sulla società, circa l'andamento dell'amministrazione della società stessa.

4. Al fine dell'esercizio del controllo di cui si tratta, gli organi della società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere al Coordinamento dei soci:

- a) il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;
- b) i bilanci d'esercizio, comprensivi delle relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore dei Conti;
- c) gli ulteriori atti eventualmente richiesti dal Coordinamento dei soci.

5. La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene anche al fine di consentire agli Enti Pubblici soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei

propri servizi pubblici a mezzo della società "A&T 2000 S.P.A.". Pertanto, gli atti di cui alle precedenti lett. a) nonchè b) devono essere trasmessi e approvati dal Coordinamento dei soci prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali.

6. Anche mediante l'esame degli atti al precedente punto 4, il Coordinamento dei soci verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati dallo stesso Coordinamento e dagli organi sociali, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società. Per l'esercizio del controllo, il Coordinamento ha accesso, con le modalità di legge, agli atti della società, può altresì disporre l'audizione del direttore e dei consiglieri di amministrazione.

7. Il Collegio Sindacale relaziona sinteticamente al Coordinamento, con cadenza annuale, in ordine alla propria attività, svolta ai sensi degli articoli 2403 e 2403 bis C.C., di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

8. La società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti determinati preventivamente dagli Enti Pubblici in sede di Coordinamento ovvero, quando competenti, dalle Autorità o Agenzie sovracomunali previste dalla normativa statale e regionale.

9. Ai fini di cui ai punti che precedono, il Coordinamento effettua almeno una riunione all'anno.

10. Anche a prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è consentito a ciascun ente pubblico socio il diritto di domandare - sia all'assemblea della società sia al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla società, purchè tale diritto venga esercitato secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della società stessa.

11. Gli amministratori e il Collegio Sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente pubblico socio su ciascun servizio da esso affidato alla società.

12. Le disposizioni del presente statuto, relative alla formazione "in house" della società, possono essere oggetto di abrogazioni, modifiche o integrazioni unicamente previa deliberazione del Coordinamento dei soci.

13. Fermo quanto previsto nel presente articolo con riferi-

mento al Coordinamento dei Soci istituito in sede di convenzione come da precedente comma 2, opera il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società', nonché comitati con funzioni consultive o di proposta.

Titolo VI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI

Art. 29 * ESERCIZIO SOCIALE E REDAZIONE DEL BILANCIO

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo, in conformità alle prescrizioni di legge, provvede alla redazione del bilancio, corredato dalla relazione annuale del Collegio Sindacale ed a presentarlo all'Assemblea ordinaria, per l'approvazione, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ovvero, qualora esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedano, debitamente segnalate dall'Organo Amministrativo stesso nella Relazione sulla Gestione, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Nell'ambito delle relazioni di accompagnamento al bilancio di esercizio, la Società fornisce informazioni in materia di valutazione del rischio di crisi aziendale (in relazione ai programmi alla cui elaborazione ed attuazione è tenuta) nonché, ove rilevanti nell'ambito della propria gestione, di responsabilità sociale d'impresa, di rapporti con consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società di tutela della concorrenza e di tutela della proprietà industriale o intellettuale.

Art. 30 * DESTINAZIONE DEGLI UTILI E DIVIDENDI

1. L'utile netto di bilancio è ripartito dall'Assemblea ordinaria come segue:

a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria fino che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, e salva l'eventuale sua reintegrazione;

b) la rimanente parte secondo le determinazioni assembleari.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo nei termini che verranno annualmente fissati da quest'ultimo.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno prescritti a favore della Società.

Titolo VII

RECESSO - SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - ARBITRATO

Art. 31 * RECESSO

1. Spetta ai soci il diritto di recedere, per tutto o parte delle proprie azioni, ai sensi dell'art. 2437 C.C. nonché in conformità ad ogni altra norma di legge, nonché ancora in caso di mancato gradimento dell'assemblea nel caso previsto dal

precedente art. 7, comma 3, e ciò in conformità all'art. 2355-bis, 2° comma, C.C..

2. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la raccomandata di intento del recesso è pervenuta alla sede della Società.

Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

3. Il recesso non può essere esercitato, e se già stato esercitato è privo di efficacia, se entro 90 (novanta) giorni la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se viene deliberato lo scioglimento della Società.

4. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dagli Amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale, secondo i criteri stabiliti nell'art. 2437-ter del C.C., e con il procedimento di cui all'art. 2437-quater del C.C..

5. Agli Enti Pubblici soci recedenti, l'assegnazione dei beni patrimoniali della Società contro annullamento per i corrispondenti valori delle azioni in recesso, avverrà con le modalità sotto specificate:

a) assegnazione gratuita degli impianti e delle dotazioni di raccolta / spazzamento / trasporto locali, esistenti sul territorio, purché al tempo: acquistati, costruiti o fatti costruire direttamente dall'Ente Pubblico socio recedente, ovvero dalla Società o dal precedente "Consorzio A&T 2000" ma con mezzi finanziari forniti dall'Ente Pubblico medesimo;

b) assegnazione all'Ente Pubblico socio recedente, previo rimborso alla Società del valore residuo, tenuto conto di eventuali intervenute rivalutazioni ma con detrazioni pro-quota dei valori stessi di sua spettanza partecipativa, degli impianti e dotazioni di raccolta, spazzamento e trasporto esistenti nel territorio dell'Ente Pubblico stesso, ma costruiti o acquistati dalla società o dal precedente "Consorzio A&T 2000" con propri mezzi;

c) nessuna assegnazione verrà fatta a favore del Socio Ente Pubblico recedente per quanto attiene gli impianti e le dotazioni di raccolta / spazzamento / trasporto che servano più Enti Pubblici anche se esistenti nel suo territorio.

6. Inoltre gli impianti - di tutte le tipologie tecnologiche previste dalle leggi in materia - afferenti lo smaltimento finale, non saranno assegnati, e in quanto costruiti e/o finanziati dalla Società o dal precedente "Consorzio A&T 2000" a servizio degli ambiti territoriali e delle comunità di tutti gli Enti Pubblici nel loro complesso, anche se insistenti sul territorio del l'Ente Pubblico recedente.

Art. 32 * SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. L'Assemblea straordinaria nominerà uno o più Liquidatori, fissandone le regole di funzionamento, i criteri e i tempi in

base ai quali deve svolgersi la Liquidazione, con l'indicazione inoltre di quelli cui spetti la rappresentanza della Società, gli eventuali limiti e i compensi di spettanza ai Liquidatori.

Art. 33 * CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie, per le quali la legge non preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, che dovessero insorgere tra i soci, o loro successori, ovvero tra i soci o loro successori e la società, sulla interpretazione ed esecuzione del presente statuto, sulla validità delle delibere assembleari e in genere aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, saranno obbligatoriamente devolute ad un collegio di tre arbitri nominati secondo il Regolamento della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio del luogo in cui la società ha la propria sede legale, vigente al momento della proposizione di istanza di arbitrato, regolamento specificamente e interamente accettato dalle parti e da applicarsi integralmente. Gli arbitri decideranno in via rituale e secondo diritto.

Si applicano comunque le disposizioni in materia di cui al D.lgs. 17.1.2003 n. 5.

Per le controversie non devolvibili ad arbitrato foro esclusivo sarà quello del luogo in cui la società ha la propria sede legale, salve le norme inderogabili di legge in materia.

Art. 34 * CLAUSOLA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le leggi sulla società per azioni nonché quelle in materia di servizi pubblici locali.

Firmato:

ALBERTO RIGOTTO.

FILIPPO CHIOVARI NOTAIO - L.S.